

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, BASSI, RUSSO FERDINANDO, FOSCHI, PADULA,
PISANU, BARBA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA
LUISA**

Presentata il 22 novembre 1972

**Assistenza gratuita ai danneggiati da pubbliche calamità
per le pratiche tendenti ad ottenere contributi per il ripri-
stino dei fabbricati di abitazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo ritenuto opportuno formulare la presente proposta allo scopo di assicurare ai danneggiati da pubbliche calamità — terremoti, alluvioni, eruzioni, bradisismi, eccetera — meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa nell'espletamento delle procedure intese ad ottenere i contributi previsti dalle leggi per la ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione distrutti o danneggiati.

Infatti sinora solo una piccola parte dei cittadini interessati ha potuto provvedere a presentare ai competenti enti civili la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta: senza aggiungere che in molti casi questa, all'esame compiuto dai competenti Uffici del Genio Civile, risulta incompleta, e quindi da integrare.

Ciò per varie ragioni:

1) i provvedimenti legislativi emanati in merito sono numerosi, differiscono fra loro da caso a caso — terremoti del Vulture, disastro del Vajont, alluvioni del 1966 in Toscana e del 1968 in Piemonte, terremoto del 1968 in Sicilia e del 1970 in Toscana, bradisismo di Pozzuoli, terremoti di Ancona, eccetera — e

non sempre sono di facile integrazione fra loro; ciò rende ovviamente difficile per i danneggiati la loro interpretazione;

2) la documentazione da presentare agli Uffici del Genio Civile è complessa: atti comprovanti la proprietà dell'immobile, documenti successivi, perizie tecniche, progetti del nuovo fabbricato, eccetera;

3) la situazione economica della più parte dei danneggiati non consente loro di affrontare le notevoli spese che l'affidamento delle pratiche a tecnici professionisti comporta: spesso varie centinaia di migliaia di lire.

Avviene quindi che il numero delle pratiche che giungono alla definizione è per tutte le zone colpite (Vulture, Valle del Belice, Toscana, eccetera) sempre di molto inferiore a quelle che rimangono inevase per deficienze nella documentazione: e queste appartengono quasi sempre a cittadini meno abbienti.

Ne consegue che la ricostruzione dei centri danneggiati procede a rilento, con ulteriore danno economico per le zone stesse; e difatti viene a vanificarsi l'opera del legislatore che è intesa al contrario ad agevolare la ricostruzione e la ripresa economica delle zone colpi-

te, senza aggiungere che molti danneggiati sono costretti ad affidarsi a pseudo professionisti, nella speranza di limitare le spese tecniche: e ciò ovviamente, aggrava ulteriormente la situazione.

Con il sistema previsto dall'articolo proposto, sistema già applicato con successo in settori analoghi, enti ed associazioni, specializzati nel settore dell'assistenza, vengono posti in grado, pur senza aggravio per l'erario, di prestare gratuitamente il loro aiuto ai danneggiati meno abbienti; inoltre si contribuirà a bonificare l'ambiente, sottraendo i danneggiati alle speculazioni di intermediari privi di scrupoli, che purtroppo è sempre dato rinvenire.

Aggiungasi che l'assicurare una valida assistenza tecnico-amministrativa ai danneggiati contribuirà non poco a frenare la speculazione sulla compravendita dei contributi statali: è infatti notorio che molti danneggiati meno abbienti, innanzi alle difficoltà che presentano le relative procedure tecnico-amministrative, sono spesso portati a cedere per il prezzo i contributi loro spettanti: fenomeno, d'altronde verificatosi anche nel settore dei danni di guerra.

In particolare, per formulare la presente proposta ci siamo richiamati all'esperienza maturatasi in un campo strettamente analogo:

la ricostruzione cioè dei fabbricati di civile abitazione distrutti dalla guerra; tale analogia risulta evidente ove si consideri che in entrambi i casi occorre documentare la proprietà dell'immobile, presentare perizia tecnica del fabbricato distrutto e il progetto del fabbricato da ricostruire, mantenere i contatti con i danneggiati, con i geni civili competenti, eccetera.

Anche in tale campo, con l'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è prevista l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai danneggiati; orbene tale norma si è rivelata realmente efficace in quanto ha permesso a migliaia di danneggiati non abbienti, che altrimenti non ne sarebbero stati in grado, di ricostruire le loro case.

Una concreta attività in tale settore è stata svolta dall'Associazione Nazionale Danneggiati e Sinistrati di guerra, che a tale fine si è data una specifica competenza ed una opportuna struttura organizzativa.

Ovviamente si è ritenuto opportuno limitare il campo degli enti e delle associazioni ammesse a prestare tale assistenza a quelli che per i loro scopi, per la loro struttura e soprattutto per le prove date in settori analoghi, presentano un alto grado di affidabilità per quanto riguarda la soluzione sia dell'aspetto tecnico sia di quello sociale del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al fine di assicurare ai danneggiati da pubbliche calamità, meno abbienti, l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa in ordine alle procedure intese ad ottenere i contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione da parte di enti ed associazioni nazionali con compiti assistenziali nello specifico settore, ovverosia in quello dei danni di guerra, giuridicamente riconosciuti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad applicare una ritenuta dello 0,50 per cento su ogni somma erogata in dipendenza delle leggi relative alla ricostruzione delle zone colpite da pubbliche calamità.